

## **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

### **CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)**

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

#### **Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)**

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì fissato in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

### **CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 5 (Deleghe di voto)**

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il direttore della Banca e i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.

2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

#### CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

##### Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. A norma dell'art. 2405 del codice civile, all'assemblea intervengono i sindaci della società. Possono intervenire altresì un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

##### Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, qualora si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 16 comma 3 del presente regolamento, consegna in via definitiva, ove necessario, al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

#### Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

#### Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente.

#### Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di

convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

## CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

### Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale dovranno essere contenute, possibilmente, nel limite di due ore.

### Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

## CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

### SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

### Articolo 13 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

## SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

### Articolo 14 (Diritto di candidarsi)

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto nel libro soci da almeno tre anni;
- possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Il requisito di anzianità può essere derogato, qualora la Banca si trovi in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti;
- aver conseguito, per gli amministratori uscenti, tre crediti formativi nel corso del loro mandato. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio di Amministrazione predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori;
- essere presentato da un numero di soci non inferiore al 5% dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La firma del socio presentatore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5. Tale previsione non ha effetto per gli amministratori e sindaci uscenti e per i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente. Ciascun socio può concorrere a presentare fino a 2 candidature e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto.

Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere le cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Le candidature dovranno essere presentate alla Banca mediante gli appositi moduli e trasmesse personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e devono pervenire presso la sede sociale entro il 31 marzo dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere le cariche sociali. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

La regolarità formale delle candidature presentate, viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto all'art. 28 dello Statuto Sociale e all'art. 18, comma 1, del

presente Regolamento, qualora il numero delle candidature presentate fosse superiore al numero massimo degli esponenti sociali da eleggere ai sensi dell'art. 32 dello statuto stesso, i cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati a cura del Consiglio di Amministrazione in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal Consiglio di Amministrazione e di quelli candidatisi come presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo o supplente, probiviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

#### Articolo 15 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### Articolo 16 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene in conformità dell'art. 28 dello Statuto Sociale mediante votazione palese, secondo le modalità determinate dal presente regolamento e dall'Assemblea su proposta del presidente.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, l'Assemblea delibera per alzata di mano e il presidente pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Nel caso in cui in numero dei candidati presentatisi fosse superiore a quello delle cariche da eleggere, l'elezione avviene mediante una o più schede elettorali e al socio è consegnato un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati.

5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle e, pertanto, il voto di lista esclude ogni altra possibilità di effettuare cambiamenti dei nominativi nella stessa indicati.

6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

### CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

#### Articolo 17 (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

#### Articolo 18 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voto risulterà eletto il più anziano di età.

### CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

#### Articolo 19 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

#### Articolo 20 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

#### Articolo 21 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della società.

#### Articolo 22 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.